

# *Abitare le età* ETS

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ABITARE LE ETÀ"**

### **COSTITUZIONE – CARATTERE – DURATA – SEDE – SCOPI**

#### **ART. 1 – Costituzione**

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Abitare le età", di seguito indicata anche come "Associazione".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Abitare le età ETS" oppure "Associazione Abitare le età Ente del Terzo settore".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Lo spirito dell'Associazione trae origine dall'avvertita necessità di promuovere l'etica in uno scenario storico dove è urgente ribadire l'importanza di principi come trasparenza, onestà, rispetto della persona. In particolare l'Associazione concentra le proprie energie attorno ai cambiamenti demografici e all'universo degli anziani e delle loro famiglie, nelle sue diverse componenti e sotto-generazioni, in quanto portatori di fragilità e di bisogni ma al contempo di risorse e potenzialità. All'interno di questo scenario proprio le condizioni della popolazione anziana appaiono fra le più esposte alle conseguenze negative della perdita di valori etici.

#### **ART. 2 – Carattere dell'Associazione**

L'Associazione è una libera associazione di fatto, senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

#### **ART. 3 – Durata dell'Associazione**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

#### **ART. 4 – Sede dell'Associazione**

L'Associazione ha sede nel Comune di Bergamo in via Leone XIII, 27, la variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta la modifica dello Statuto associativo.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire o chiudere unità locali o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, nonché potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune indicato nel precedente comma.

Spetta invece all'Assemblea deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello indicato nel primo comma.

#### **Art. 5 – Finalità, scopi e attività dell'Associazione**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla Legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.;
- c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del C.T.S.;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.

Scopo dell'Associazione è l'assistenza sociale a favore di soggetti, svantaggiati in ragione di condizioni sociali, familiari, economiche e fisiche con particolare riguardo a persone anziane non autosufficienti.

L'Associazione intende promuovere progetti finalizzati ad attivare e gestire modelli innovativi di servizi per rendere più serena e sicura la vita degli anziani, avendo particolare attenzione a sollecitare una comunicazione ed un dialogo fra le diverse "età", in un'ottica intergenerazionale.

A tale fine, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1. attivare progetti di Custodia sociale;
2. fornire all'anziano non autosufficiente, in situazione di disagio ed ai soggetti con disabilità una rete di operatori che possano offrire attività di cura e di sorveglianza in un contesto familiare e domestico (cd Caregiver familiare)
3. svolgere attività di accompagnamento sociale e di ascolto verso coloro che si trovano in stato di disagio fisico, psichico ed economico;
4. promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche;
5. promuovere e creare strutture di Co-housing con obiettivi di custodia e di supporto indirizzati a persone con autonomia ridotta o demenza iniziale;
6. corsi di formazione per assistenti familiari e caregiver che svolgono l'attività all'interno dell'Associazione;
7. servizi di consulenza e assistenza in risposta ai bisogni inevasi nei confronti dei soggetti fragili;
8. servizi di assistenza logistica e sanitaria di supporto alla permanenza delle persone fragili nel proprio domicilio;
9. iniziative finalizzate a promuovere un cambiamento culturale attorno alle tematiche dell'invecchiamento della popolazione;
10. incontri culturali e tavoli di confronto atti a comunicare e divulgare anche all'esterno gli scopi dell'oggetto sociale.

L'Associazione si avvarrà di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, con altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## ASSOCIATI

### **ART. 6 – Requisiti e doveri degli Associati (d’ora in avanti “Soci”)**

Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto e dei regolamenti che verranno approvati dall’Assemblea.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- i. Soci fondatori: sono Soci fondatori coloro che hanno firmato l’Atto costitutivo
- ii. Soci ordinari: sono Soci ordinari coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, aderiscono all’Associazione versando una specifica quota stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio stesso
- iii. .- Soci onorari: coloro ai quali l’Assemblea riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita e alle finalità dell’Associazione.
- iv. Tutti i Soci hanno pari diritti nei confronti dell’Associazione ed hanno diritto ad un solo voto.

La qualità di Socio comporta l’obbligo di pagamento della quota associativa, deliberata annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, la possibilità di frequenza all’Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti gli Associati hanno il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo, ivi compresa l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli Organi direttivi.

L’Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L’attività di tutti i Soci è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.

Gli atti, i verbali delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, i bilanci o rendiconti ed i registri dell’Associazione sono liberamente consultabili da ciascun Socio, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con l'Associazione e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, è quello risultante dal Libro Soci; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

#### **ART. 7 – Ammissione dei Soci**

Per l'ammissione a Socio, l'aspirante Socio deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto e da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il Consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo della quota sociale nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel Libro dei Soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio. Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso, entro trenta giorni, al Collegio dei Garanti.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Il Socio è tenuto al pagamento di una quota associativa annuale; la quota, o il contributo associativo, non può essere trasferita ad altri.

#### **ART. 8 – Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale: il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli Associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 30 giorni dal termine di cui sopra;
- c) recesso: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata;
- d) esclusione: il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o dai regolamenti o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- e) decadenza: per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Nei casi previsti ai precedenti punti b), d) ed e), il Socio potrà presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio dei Garanti.

### **Art. 9 – Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Ove qui non diversamente disposto, si rinvia agli artt.17 e 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 10 – Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- Il Revisore legale dei Conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore e ai sensi del quinto comma dell'art. 25 del presente Statuto.

Possono inoltre essere nominati i seguenti Organi:

- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- Il Comitato d'Indirizzo;
- Il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese debitamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Gli Organi sociali e gli incarichi sono rinnovabili.

### **ART. 11 – Assemblea**

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati, anche minorenni (i quali eserciteranno il loro voto nei modi di legge), iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati.

#### **ART. 12 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea viene convocata, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente.

L'Assemblea viene inoltre convocata su iniziativa del Presidente nei tempi e nei modi che consentano una reale partecipazione e condivisione delle scelte amministrative.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

### **ART. 13 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

É straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. É ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno la maggioranza degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, in terza convocazione la presenza di almeno un terzo degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;
- b) le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea è costituita con la presenza dei 3/4 degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e comunque non prima del decorso di un lasso temporale di almeno 24 ore.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o da persona nominata dall'Assemblea tra i presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

### **ART. 14 – Forma di votazione dell'Assemblea**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su richiesta del Presidente o di un terzo dei Soci presenti la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea, in questo caso, sceglie due scrutatori fra i presenti.

Tutti gli Organi elettivi dell'Associazione devono essere eletti a scrutinio segreto.

L'elezione degli Organi sociali avviene su lista unica in ordine alfabetico con la facoltà di esprimere fino ai due terzi delle preferenze. A parità di voti risulterà eletto il Socio più anziano di iscrizione.

#### **ART. 15 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in via esemplificativa:

in sede ordinaria:

- a) a) approva il bilancio o rendiconto economico finanziario relativamente ad ogni
- b) esercizio;
- c) b) approva il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1, Dlgs 117/2017.
- d) decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione e ne elegge i membri;
- e) elegge i membri del Collegio dei Garanti;
- f) delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- g) delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
- h) deliberata l'attribuzione della qualifica, nomina i Soci onorari;
- i) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali ed eventuali ulteriori contributi associativi;
- j) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- k) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ART. 16 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- d) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione;
- g) dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
- h) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- i) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- j) farsi carico dell'aggiornamento del sito e di tutta la pubblicistica dell'Associazione;
- k) definire l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- l) deliberare in merito allo svolgimento delle attività diverse così come previsto dall'art. 6 del D.lgs 117/2017.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare Commissioni consultive o di studio, composte da Soci e non Soci.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

#### **ART. 17 – Composizione Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo deve essere formato da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Soci nominati dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea stessa designa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nella prima riunione dopo la sua nomina, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un Presidente, e può altresì nominare un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere che durano in carica per l'intera durata del Consiglio.

Possono ricoprire la carica di consigliere i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso in cui uno o più amministratori, che non superino la metà dell'Organo di amministrazione, cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere

alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'Organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato.

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, che tuttavia non superino la metà, può seguire l'ordine di preferenza (decrescente), attingendo dalla graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, ovvero ancora per qualunque motivo non vi siano candidati, potrà, ove possibile, proseguire carente dei suoi componenti sino alla prima Assemblea utile, oppure procedere con la massima urgenza ad elezioni suppletive; i componenti così nominati scadono con gli altri.

Ove per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno un quarto dei componenti.

Alle riunioni partecipano il Segretario e il Tesoriere, [qualora siano stati nominati](#). In assenza del Segretario le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con 5 giorni di anticipo. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni. La convocazione potrà avvenire tramite lettera, fax, e-mail ed in qualunque altro modo concordato tra i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Segretario redigerà un apposito foglio presenza sottoscritto dai consiglieri intervenuti alla riunione.

All'inizio di ogni riunione verrà data lettura del verbale relativo alla precedente, sottoponendolo all'approvazione dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che provvederà all'invio dello stesso a tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, il tutto ai sensi del precedente articolo 12, a cui si fa espresso rinvio.

## **PRESIDENTE**

### **ART. 19 – Compiti del Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'Associazione – dal Vicepresidente o in assenza dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo.

## **VICEPRESIDENTE**

### **ART. 20 – Compiti del Vicepresidente**

Il vice presidente, qualora nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

## **SEGRETARIO**

### **ART. 21 – Compiti del Segretario**

Il Segretario qualora nominato redige i verbali delle riunioni, si occupa della gestione delle comunicazioni ai e dai Soci, compie le mansioni delegate dal Presidente.

## **TESORIERE**

### **ART. 22 – Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere qualora nominato cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere è affidata pure la conservazione della documentazione contabile e bancaria, la tenuta dei libri sociali. Il Tesoriere redige il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione.

## **COMITATO DI INDIRIZZO**

### **ART. 23 – Compito e composizione del Comitato di Indirizzo**

Il comitato di Indirizzo è un organo interno dell'Associazione, può essere nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e ha un ruolo di indirizzo a carattere consultivo. È composto da persone di comprovata esperienza e da rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, delle parti sociali e degli Enti locali.

## **COLLEGIO DEI GARANTI**

### **ART. 24 – Compiti del Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti qualora venga nominato dall'Assemblea ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Associazione.

Esso è composto di tre membri effettivi, scelti fra i Soci, nominati dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio dei Garanti, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, è nominato dagli altri componenti.

I Garanti restano in carica per tre anni. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Sono devolute al Collegio dei Garanti le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi Soci, quelle relative all'esclusione dei Soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i Soci e l'Associazione, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei Garanti deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti Soci il Collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Collegio dei Garanti decide secondo equità e senza vincoli di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta.

In caso di accoglimento del ricorso gli Organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

#### **ART. 25 – Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I *componenti* dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### **ART. 26 – Risorse economiche dell'Associazione**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue da versarsi nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, eredità, legati, lasciti, erogazioni liberali e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, Società ed Enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

### **ART. 27 – Libri sociali e Registri**

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti, qualora nominato.

L'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **ART. 28 – Divieto distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **NORME FINALI GENERALI**

#### **ART. 29 – Esercizi sociali e obbligo di rendiconto annuale**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

All'interno del bilancio o del rendiconto verrà documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di approvazione del bilancio, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

#### **ART. 30 – Modifiche dello Statuto e scioglimento**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze previste all'art.13.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, a sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

### **ART. 31 – Regolamenti interni**

Particolari norme di funzionamento dell'associazione e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea.

### **ART. 32 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

\*\*\*\*\*

- *Approvato all'assemblea dei soci del 30/11/2023*
- *Delibera Dirigenziale di Iscrizione al RUNTS del 1/03/2024*